



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 15.30/17.30 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26/02/2024

Sommario:

RIFORMA DELLO SPORT – DECRETO 36/2021 PUBBLICAZIONE MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI	3
SPORTELLLO INFORMATIVO GRATUITO	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 352/AA DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 292 DELLA L.N.D. – ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE FIGC-LND-AIAC	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 293 DELLA L.N.D. – COPPA ITALIA DILETTANTI FASE NAZIONALE – PRIMO TURNO	4
CIRCOLARE N. 53 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	4
CIRCOLARE N. 54 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	4
CIRCOLARE N. 55 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	4
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	5
CONSIGLIO DIRETTIVO	5
ISCRIZIONI CAMPIONATO CARNICO E COPPA CARNIA – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	5
SEGRETERIA	7
IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO	7
ORARIO INIZIO GARE	7
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2023/2024	8
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024	8
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024	8
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19	9
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	10
SEGRETERIA	10
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17	10
TORNEI AUTORIZZATI	11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	11
SEGRETERIA	11
TORNEO U13 FAIR PLAY ÉLITE 2023-2024	11
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	12
TORNEI AUTORIZZATI	12
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	12
CALENDARI UFFICIALI ATTIVITÀ DI BASE FASE PRIMAVERILE 2023-2024 – PRIMA GIORNATA	12
1° TORNEO “SENZA CONFINI” 2024	19

RITIRO CARTELLINI	19
GIUSTIZIA SPORTIVA	20
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	20
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	27

RIFORMA DELLO SPORT – DECRETO 36/2021

PUBBLICAZIONE MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI

Si informano le società che è stato pubblicato [l'elenco delle mansioni](#) rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell'art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

In allegato al presente C.U. il documento.

SPORTELLO INFORMATIVO GRATUITO

Si ritiene utile ricordare che, **lo sportello informativo CONI continua la sua attività di consulenza gratuita con i professionisti di area giuridica, fiscale e consulenti del lavoro, per le società affiliate della nostra Regione.**

Per accedere allo sportello, le Società contatteranno il numero **040.8990913 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00** per richiedere un appuntamento che si terrà in una delle sedi dislocate sul territorio.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 352/AA della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 352/AA della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 352/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 216 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CHERSICOLA, Simone CONDOLO e Alberto PETROSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CHERSICOLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo "15^a Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7", organizzato dall'associazione "Chei Di Culugne" e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Tavagnacco, in assenza del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti; il torneo, poi, è risultato non autorizzato dalla FIGC;

SIMONE CONDOLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere partecipato al torneo di calcio a 6 "Torneo dei bar di Tricesimo", organizzato dall'associazione "EMM3 eventi" e svoltosi dal 20 giugno 2023 all'1 luglio 2023 presso il campo sportivo di Tricesimo (UD), in assenza del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti; il torneo, poi, è risultato non autorizzato dalla FIGC;

ALBERTO PETROSINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo "15^a Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7", organizzato dall'associazione "Chei Di Culugne" e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Tavagnacco, in assenza del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti; il torneo, poi, è risultato non autorizzato dalla FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CHERSICOLA, Simone CONDOLO e Alberto PETROSINO;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lorenzo CHERSICOLA, 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Simone CONDOLO, e di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alberto PETROSINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 292 della L.N.D. – Accordo collettivo nazionale FIGC-LND-AIAC

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 292 della L.N.D. dd. 22/02/2024, inerente l'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 293 della L.N.D. – Coppa Italia Dilettanti fase nazionale – primo turno

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 293 della L.N.D. dd. 22/02/2024, inerente l'oggetto.

Circolare n. 53 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 53 della L.N.D. dd. 23/02/2024, inerente "Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale".

Circolare n. 54 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 54 della L.N.D. dd. 26/02/2024, inerente "Aggiornamento del Memorandum delle principali scadenze fiscali 2024".

Circolare n. 55 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 55 della L.N.D. dd. 26/02/2024, inerente "DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle indicate nell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

ISCRIZIONI CAMPIONATO CARNICO E COPPA CARNIA – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2023, di seguito si riportano le linee guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2023/2024.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
- il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATO/COPPA Stagione Sportiva 2023/2024	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE ORDINATORIO *</u>	<u>TERMINE PERENTORIO**</u>
CAMPIONATO CARNICO	Giovedì 29 Febbraio 2024	Giovedì 14 Marzo 2024	Giovedì 28 Marzo 2024
COPPA CARNIA	Giovedì 29 Febbraio 2024	Giovedì 14 Marzo 2024	Giovedì 28 Marzo 2024

TERMINE ORDINATORIO * → termine entro il quale **effettuare l'iscrizione on-line e presentare la documentazione tramite dematerializzazione**

TERMINE PERENTORIO ** → termine entro il quale **regolarizzare l'iscrizione**

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Campionato/Coppa	Tassa Associativa alla L.N.D.	Diritti d'Iscrizione	Acconto spese di gestione	Premio Assicurativo Dirigenti
CAMPIONATO CARNICO	300,00.-	600,00.-	700,00.-	90,00.-
COPPA CARNIA	//	50,00.-	150,00.-	//

Per quanto riguarda le Società nuove affiliate gli importi relativi all'acconto assicurazione calciatori saranno i seguenti:

Calcio a 11 Euro 780,00

Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 65,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova
c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI
IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

ESTRATTI CONTO SOCIETA':

Gli estratti conto saranno aggiornati alla data del 31 Dicembre 2023, pertanto eventuali differenze dovranno essere successivamente conguagliate. Si precisa che gli stessi verranno inoltrati alle società tramite e-mail **entro il 28 febbraio 2024.**

CREDITO COOPERATIVO FRIULI:

Il Comitato Regionale informa che al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento connessi alle iscrizioni sussiste la disponibilità del **CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli** all'apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di Euro 5.000,00 **A CONDIZIONI**

AGEVOLATE.

Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli al seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune informazioni.

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a/concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte.** La Delegazione di Tolmezzo si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni.**

IL SABATO DEL **NOSTRO CALCIO**

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 02.03.2024:**

ECCELLENZA A	14:30	SAN LUIGI CALCIO – CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
PROMOZIONE A	15:30	UNIONE BASSO FRIULI – CALCIO TEOR (su accordo)
PROMOZIONE B	14:30 14:30	ANCONA LUMIGNACCO – SANGIORGINA CORMONESE – TRIESTE VICTORY ACADEMY
1^ CATEGORIA A	15:00	VIRTUS ROVEREDO – VIGONOVO (su richiesta)
1^ CATEGORIA B	14:30	CUSSIGNACCO CALCIO – SERENISSIMA PRADAMANO
1^ CATEGORIA C	15:00 15:00	OPICINA – MUGGIA 2020 (su accordo) ISONZO – AZZURRA (su richiesta)
2^ CATEGORIA A	14:30	TIEZZO 1954 – PRO FAGNIGOLA
2^ CATEGORIA B	18:30	MAJANESE – PALMARKET PAGNACCO (su accordo)
2^ CATEGORIA D	14:30 15:30	COMUNALE POCENIA – VARMESE MORSANO AL TAGL.TO – COMUNALE LESTIZZA (su richiesta)
2^ CATEGORIA E	14:30	AUDAX SANROCCHESSE – MORARO
2^ CATEGORIA F	14:30	DOMIO – PRIMOREC 1966

Si comunica che gli anticipi:

- del Campionato di Eccellenza Girone "A" COMUNALE FIUME V.BANNIA – TAMAI è stato posticipato – in accordo tra le società – **a DOMENICA 03/03/2024 alle ore 15:00.**
- del Campionato di Eccellenza Girone "A" PRO GORIZIA – TOLMEZZO CARNIA è stato posticipato – in accordo tra le società – **a DOMENICA 03/03/2024 alle ore 15:00.**
- del Campionato di Promozione Girone "A" FORUM JULII CALCIO – UNION MARTIGNACCO è stato posticipato – in accordo tra le società – **a DOMENICA 03/03/2024 alle ore 15:00.**
- del Campionato di 1^ Categoria Girone "A" VALLENONCELLO – UNION RORAI è stato posticipato – in accordo tra le società – **a DOMENICA 03/03/2024 alle ore 15:00.**
- del Campionato di 2^ Categoria Girone "C" CHIAVRIS – S.GOTTARDO è stato posticipato – in accordo tra le società – **a DOMENICA 03/03/2024 alle ore 15:00.**

ORARIO INIZIO GARE

Si ricorda che, a partire da **Domenica 03 Marzo 2024**, l'orario ufficiale di inizio delle gare è **fissato alle ore 15.00**. Si precisa inoltre che le gare de "Il Sabato del Nostro Calcio" in programma Sabato 02 Marzo p.v., **inizieranno alle ore 14.30 (salvo diverso accordo tra le società).**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2023/2024

Ricordiamo, di seguito, il programma aggiornato delle gare di semifinale di ritorno della manifestazione di cui all'oggetto:

MERCOLEDÌ 28/02/2024 ORE 20:00

NK KRAS REPEN – FORUM JULII CALCIO
RIVOLTO – COM. FONTANAFREDDA

Statale 202 campo A – Opicina (TS)
“Bottecchia” Via Stadio, Pordenone

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024

Ricordiamo, di seguito, il programma della rimanente gara di semifinale di andata della manifestazione di cui all'oggetto:

MERCOLEDÌ 28/02/2024 ORE 20:30 (su accordo)

SAN DANIELE CALCIO – RIVIGNANO

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Di seguito comunichiamo il programma aggiornato delle gare degli ottavi di finale:

MERCOLEDÌ 28/02/2024 ORE 20:00

UNION PASIANO – REANESE
CHIAVRIS – BERTIOLO
PALAZZOLO – VILLESSE CALCIO
TURRIACO 1922 – TORRE TC
AURORA BUONACQUISTO – LA FORTEZZA GRADISCA

Via della Roggia, Udine

MERCOLEDÌ 28/02/2024 ORE 20:30 (su accordo)

CASTIONESE – VALVASONE ASM
REAL CASTELLANA – TAGLIAMENTO
TERZO – TREPPO GRANDE

(Via Panciera, Zoppola)

OTTAVI DI FINALE

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come sopra riportato, **precisando che la società prima nominata giocherà in casa.**

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Massimiliano GIATTI in preparazione al TDR che si svolgerà a Genova dal 22 al 29 marzo 2024, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 2024 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (Terreno erba artificiale) per la disputa della gara amichevole **(inizio gara ore 15.30):**

“RAPPR. REG. CR-FVG U.19 vs U.S. TRIESTINA CALCIO (Primavera)”

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica (*).
- **Documento d'Identità personale in originale (DA PRESENTARE ALL'ARBITRO).**
- Modulo “Dati giocatori” (scaricabile in “Allegati” sul C.U. sito C.R.) (*)

Anticipando la documentazione tramite e-mail a: rappresentativefvq@gmail.com; e l.infurna@lnd.it;

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di *Parastinchi obbligatori*. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

ANCONA LUMIGNACCO	Berthe' Mohammed
CALCIO MANIAGO VAJONT	Borda Sebastian, Bortolussi Edoardo
COM. FIUME V.BANNIA	Di Lazzaro Andrea, Scippa Riccardo, Girardi Giacomo
JUVENTINA S. ANDREA	Molli Marco
PRO FAGAGNA	Clarini D'angelo Omar, Venuti Gianluca
PRO GORIZIA	Lavanga Filippo, Loi Federico
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Zanin Igor
SISTIANA SESLJAN	Blasizza Tommaso, Dell'ozzo Francesco, Liut Daniel, Schiavon Giacomo
SPAL CORDOVADO	Marian Antonio, Casagrande Davide
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Catania Alex, Romeo Gabriel Matias
U.FINCANTIERI MONFALCONE	Djust Jacopo

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO)

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativefvq@gmail.com e l.infurna@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Alessandro TORMENA in preparazione al TDR che si svolgerà a Genova dal 22 al 29 marzo 2024, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 27 FEBBRAIO 2024 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di "San Luigi" – Via Umberto Felluga, 58 - Trieste** (Terreno erba artificiale) per la disputa della gara amichevole **(inizio gara ore 15.30):**

"SAN LUIGI CALCIO U.17 vs RAPPR. REG. CR-FVG U.17"

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica (*).
- **Documento d'Identità personale in originale (DA PRESENTARE ALL'ARBITRO).**
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni** (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.). (*)
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.) (*)

Anticipando la documentazione tramite e-mail a: rappresentativevg@gmail.com; e l.infurna@lnd.it;

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di Parastinchi obbligatori. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

ANCONA LUMIGNACCO	Dovier Alessandro, Toffolini Danyel
CJARLINS MUZANE	Basso Marco, Modolo Perelli Dominik, Pittilino Filippo
DONATELLO	D'angelo Davide, Di Litta Leonardo, Palmisciano Andrea, Sinigaglia Gabriele
COM. FIUME V. BANNIA	Altan Alessandro, Casula Federico
COM. FONTANAFREDDA	Bertolo Simone
SANGIORGINA	Dri Alberto, Mujo Aleksander
SANVITESE	Peschiutta Luca
TOLMEZZO CARNIA	Madi Nassin
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Campo Jacopo, Jagust Max
TRIVIGNANO	Assenza Samuele
U.FINCANTIERI MONFALCONE	Carnese Manuel, Grion Samuel

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO)

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativevg@gmail.com e l.infurna@lnd.it motivando l'assenza.**

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Rigiochiamo a calcio	Allievi U17	Regionale	20/03/24	10/06/24	Azzurra Premariacco
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Allievi U17	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Allievi U16	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Giovanissimi U15	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Giovanissimi U14	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEO U13 FAIR PLAY ÉLITE 2023-2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Al fine di valorizzare l'attività svolta dai Club appartenenti alle Leghe Professionistiche, dai Club Giovanili di 3° livello, oltre ai Club Giovanili inseriti nel progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale (AST), anche se non riconosciute come Club Giovanili di 3° livello, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a tali Club di confrontarsi in una attività a loro riservata.

In seguito all'incontro con i Club iscritti al Torneo, avvenuto giovedì 21 dicembre 2023 in modalità a distanza, sono stati delineati i gironi ed il calendario della Fase 1, che è terminata in data giovedì 8 febbraio 2024 determinando la Graduatoria di merito della FASE 1.

In base a tale Graduatoria sono stati definiti i gironi ed il calendario della FASE 2, che si svolgerà anch'essa con la formula del raggruppamento a 4 squadre (modalità festival). I Club si confronteranno nelle Situazioni di gioco 4c4 e 5c5 (2 Fasi da 5 minuti ciascuna) oltre alla gara 9c9 (3 tempi da 10 minuti), come da Regolamento allegato (CU n°59 del 09/11/2023).

A tale fase ne seguiranno altre due, regionali, al termine delle quali sarà redatta la Graduatoria di merito valida per la qualificazione alla fase interregionale del Torneo.

Si ricorda che le partite saranno arbitrate da Dirigenti Arbitri messi a disposizione dai Club partecipanti, che dovranno avere frequentato gli specifici Corsi per Dirigente Arbitro organizzati dal SGS FVG e dovranno essere regolarmente tesserati con le stesse.

Al termine di ogni giornata del Torneo i referti gara, unitamente alle distinte gara, dovranno essere obbligatoriamente inviati all'indirizzo e-mail referti.sgs.fvg@gmail.com e a base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it entro e non oltre le 24h successive al termine della gara.

Si allegano al presente Comunicato:

- Calendario e gironi della fase 2
- Graduatoria di merito Fase 1

L'attività è organizzata e gestita dall'Ufficio dell'Attività di Base della FIGC Settore Giovanile e Scolastico regionale. Referente del Torneo per il Friuli Venezia Giulia è pertanto il Delegato Regionale per l'Attività di Base prof. Eric Iansig (cell. 347 5263515 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA DATA DI NASCITA SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Primi Calci (2015)

CHOUDHARY SANJUALA RANI 02/06/2014

ASD UNION RORAI

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Esordienti 2° anno	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Esordienti 1° anno	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Pulcini 2° anno	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Pulcini 1° anno	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio
3° Lignano Sabbiadoro Cup	Primi calci	Internazionale	29/03/24	01/04/24	Brian Lignano Calcio

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CALENDARI UFFICIALI ATTIVITÀ DI BASE FASE PRIMAVERILE 2023-2024 **– PRIMA GIORNATA**

Qui di seguito pubblichiamo la prima giornata dei Tornei Esordienti, Pulcini e Primi Calci – Fase Primavera 2023-2024 e il giorno/ora/campo di gioco di ciascuna squadra.

Il Calendario completo sarà pubblicato in allegato al prossimo Comunicato Ufficiale.

ESORDIENTI MISTI "A"

02/03/2024 - 1^ Giornata

CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "A"	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY "A"
PRIMORJE 1924 Gialli	-	TRIESTINA CALCIO 1918
SAN LUIGI CALCIO "B"	-	OPICINA "A"
STUDENTI	-	SAN LUIGI CALCIO "A"
ZARJA "A"	-	SANT ANDREA SAN VITO "A"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "A"	SABATO - 14:00	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT", LOC. MATTONAIA
2. OPICINA "A"	SABATO - 14:30	OPICINA, "ROCCO", VIA DEGLI ALPINI
3. PRIMORJE 1924 Gialli	SABATO - 15:30	PROSECCO, "ROUNA"
4. SAN LUIGI CALCIO "A"	SABATO - 15:00	TRIESTE, COMUNALE, VIA FELLUGA
5. SAN LUIGI CALCIO "B"	SABATO - 15:00	TRIESTE, COMUNALE, VIA FELLUGA
6. SANT ANDREA SAN VITO "A"	SABATO - 17:30	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
7. STUDENTI	SABATO - 15:00	TRIESTE, COMUNALE CAMPANELLE
8. TRIESTE VICTORY ACADEMY "A"	SABATO - 14:00	TRIESTE, "BUSSANI", VIA PETRACCO
9. TRIESTINA CALCIO 1918	SABATO - 17:15	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
10. ZARJA "A"	SABATO - 15:00	BASOVIZZA, CAMPO "A"

ESORDIENTI MISTI "B"

02/03/2024 - 1^ Giornata

BREG	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY "B"
CLUB ALTURA "A"	-	N.K. KRAS REPEN Rossi
ROIANESE "A"	-	FANI OLIMPIA "A"
SAN LUIGI CALCIO "C"	-	S.GIOVANNI "A"
VESNA	-	S.GIOVANNI "B"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. BREG	SABATO - 15:45	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
2. CLUB ALTURA "A"	SABATO - 17:00	TRIESTE, COMUNALE CAMPANELLE
3. FANI OLIMPIA "A"	SABATO - 14:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
4. N.K. KRAS REPEN Rossi	SABATO - 16:00	OPICINA, STRADA STATALE 202
5. ROIANESE "A"	SABATO - 14:00	TRIESTE, "BUSSANI", VIA PETRACCO
6. S.GIOVANNI "A"	SABATO - 18:30	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
7. S.GIOVANNI "B"	SABATO - 16:45	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
8. SAN LUIGI CALCIO "C"	SABATO - 17:30	TRIESTE, COMUNALE, VIA FELLUGA
9. TRIESTE VICTORY ACADEMY "B"	SABATO - 15:30	TRIESTE, "BUSSANI", VIA PETRACCO
10. VESNA	SABATO - 16:30	SANTA CROCE, COMUNALE "A"

ESORDIENTI MISTI "C"

02/03/2024 - 1^ Giornata

CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "B"	-	OPICINA "B"
N.K. KRAS REPEN Bianchi	-	SANT IGNAZIO Blu
ROIANESE "B"	-	CLUB ALTURA "B"
ZARJA "B"	-	S.GIOVANNI "C"
ZAULE RABUIESE "B"	-	SANT ANDREA SAN VITO "B"
Riposa:		DOMIO

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "B"	SABATO - 16:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT", LOC. MATTONAIA
2. CLUB ALTURA "B"	SABATO - 17:00	TRIESTE, COMUNALE CAMPANELLE
3. DOMIO	SABATO - 14:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT", LOC. MATTONAIA
4. N.K. KRAS REPEN Bianchi	SABATO - 14:30	OPICINA, STRADA STATALE 202
5. OPICINA "B"	SABATO - 16:00	OPICINA, "ROCCO", VIA DEGLI ALPINI
6. ROIANESE "B"	SABATO - 15:30	TRIESTE, "BUSSANI", VIA PETRACCO
7. S.GIOVANNI "C"	SABATO - 15:00	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
8. SANT ANDREA SAN VITO "B"	SABATO - 15:45	TRIESTE, "STARCO", VIA LOCCHI
9. SANT IGNAZIO Blu	SABATO - 18:30	PROSECCO, "ROUNA"
10. ZARJA "B"	SABATO - 15:00	BASOVIZZA, CAMPO "B"
11. ZAULE RABUIESE "B"	SABATO - 14:00	AQUILINIA, "N.CORRENTE", VIA DI ZAULE

ESORDIENTI MISTI "D"

02/03/2024 - 1^ Giornata

CLUB ALTURA Femm	-	SANT ANDREA SAN VITO "C"
MONTEBELLO DON BOSCO	-	PRIMORJE 1924 Rossi
MONTUZZA	-	SANT IGNAZIO Gialli
MUGGIA 2020	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY Femm
ZAULE RABUIESE "A"	-	FANI OLIMPIA "B"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. CLUB ALTURA Femm	SABATO - 15:00	TRIESTE, COMUNALE CAMPANELLE
2. FANI OLIMPIA "B"	SABATO - 15:45	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
3. MONTEBELLO DON BOSCO	SABATO - 14:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
4. MONTUZZA	SABATO - 17:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT", LOC. MATTONAIA
5. MUGGIA 2020	SABATO - 14:30	MUGGIA, "ZACCARIA", VIA DEI MULINI
6. PRIMORJE 1924 Rossi	SABATO - 14:00	PROSECCO, "ROUNA"
7. SANT ANDREA SAN VITO "C"	SABATO - 14:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
8. SANT IGNAZIO Gialli	SABATO - 17:00	PROSECCO, "ROUNA"
9. TRIESTE VICTORY ACADEMY Femm	SABATO - 17:00	TRIESTE, "BUSSANI", VIA PETRACCO
10. ZAULE RABUIESE "A"	SABATO - 15:30	AQUILINIA, "N.CORRENTE", VIA DI ZAULE

PULCINI MISTI "A"

02/03/2024 - 1^ Giornata

OPICINA "A"	-	VESNA Blu
ROIANESE "A"	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY "A"
SAN LUIGI CALCIO "A"	-	TRIESTINA CALCIO 1918
SANT ANDREA SAN VITO "A"	-	SAN LUIGI CALCIO "A2"
Riposa:		CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "A"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "A"	SABATO - 14:30	TRIESTE, "DON DARIO", VIA UMAGO
2. OPICINA "A"	SABATO - 17:00	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
3. ROIANESE "A"	SABATO - 18:15	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
4. SAN LUIGI CALCIO "A"	SABATO - 14:30	TRIESTE, COMUNALE, "F.PIAZZA", VIA FELLUGA
5. SAN LUIGI CALCIO "A2"	SABATO - 14:30	TRIESTE, COMUNALE, "F.PIAZZA", VIA FELLUGA
6. SANT ANDREA SAN VITO "A"	SABATO - 14:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
7. TRIESTE VICTORY ACADEMY "A"	SABATO - 15:30	TRIESTE, VIA PETRACCO
8. TRIESTINA CALCIO 1918	SABATO - 17:00	TRIESTE, "FIORI", VIA S.MARIA MADDALENA
9. VESNA Blu	SABATO - 14:00	SANTA CROCE, COMUNALE "B" a7

PULCINI MISTI "B"

02/03/2024 - 1^ Giornata

ROIANESE "B"	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY "B"
SAN LUIGI CALCIO "B1"	-	STUDENTI
SANT ANDREA SAN VITO "B"	-	SAN LUIGI CALCIO "B2"
ZARJA	-	OPICINA "B"
Riposa:		S.GIOVANNI "A"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. OPICINA "B"	SABATO - 15:30	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
2. ROIANESE "B"	SABATO - 17:00	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
3. S.GIOVANNI "A"	SABATO - 17:00	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
4. SAN LUIGI CALCIO "B1"	SABATO - 16:00	TRIESTE, COMUNALE, "F.PIAZZA", VIA FELLUGA
5. SAN LUIGI CALCIO "B2"	SABATO - 16:00	TRIESTE, COMUNALE, "F.PIAZZA", VIA FELLUGA
6. SANT ANDREA SAN VITO "B"	SABATO - 15:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
7. STUDENTI	SABATO - 18:00	TRIESTE, "N.MODOLO", VIA DI MONTEBELLO
8. TRIESTE VICTORY ACADEMY "B"	SABATO - 17:00	TRIESTE, VIA PETRACCO
9. ZARJA	SABATO - 16:00	BASOVIZZA, CAMPO "B"

PULCINI MISTI "C"

02/03/2024 - 1^ Giornata

BREG "A"	-	DOMIO Bianchi
N.K. KRAS REPEN	-	MUGGIA 2020 "A"
S.GIOVANNI "B"	-	CLUB ALTURA "A"
SAN LUIGI CALCIO "C"	-	ZAULE RABUIESE
SANT ANDREA SAN VITO "C"	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY "C"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. BREG "A"	SABATO - 16:00	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
2. CLUB ALTURA "A"	SABATO - 18:00	ALTURA, VIA SUPPAN
3. DOMIO Bianchi	SABATO - 17:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT A7", LOC. MATTONAIA
4. MUGGIA 2020 "A"	SABATO - 14:30	MUGGIA, VIA DEI MULINI
5. N.K. KRAS REPEN	SABATO - 15:30	MONRUPINO, "SKABAR", RUPINGRANDE
6. S.GIOVANNI "B"	SABATO - 15:45	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
7. SAN LUIGI CALCIO "C"	SABATO - 17:30	TRIESTE, COMUNALE, "F.PIAZZA", VIA FELLUGA
8. SANT ANDREA SAN VITO "C"	SABATO - 18:00	TRIESTE, "N.MODOLO", VIA DI MONTEBELLO
9. TRIESTE VICTORY ACADEMY "C"	SABATO - 18:15	TRIESTE, VIA PETRACCO
10. ZAULE RABUIESE	SABATO - 15:15	AQUILINIA, "N.CORRENTE", VIA DI ZAULE

PULCINI MISTI "D"

02/03/2024 - 1^ Giornata

BREG "B"	-	DOMIO Verdi
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "B"	-	VESNA Bianchi
FANI OLIMPIA "A"	-	SAN LUIGI CALCIO "D"
OPICINA "C"	-	SANT IGNAZIO Blu
ROIANESE "C"	-	CLUB ALTURA "B"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. BREG "B"	SABATO - 17:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
2. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "B"	SABATO - 15:30	TRIESTE, "DON DARIO", VIA UMAGO
3. CLUB ALTURA "B"	SABATO - 16:30	ALTURA, VIA SUPPAN
4. DOMIO Verdi	SABATO - 16:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT A7", LOC. MATTONAIA
5. FANI OLIMPIA "A"	SABATO - 17:45	TRIESTE, VIA PASCOLI
6. OPICINA "C"	SABATO - 14:00	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
7. ROIANESE "C"	SABATO - 15:45	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
8. SAN LUIGI CALCIO "D"	SABATO - 17:30	TRIESTE, COMUNALE, "F.PIAZZA", VIA FELLUGA
9. SANT'IGNAZIO Blu	DOMENICA - 12:00	TRIESTE, VILLA ARA, VIA MONTE CENGIO
10. VESNA Bianchi	SABATO - 15:30	SANTA CROCE, COMUNALE "B" a7

PULCINI MISTI "E"

02/03/2024 - 1^ Giornata

CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "C"	-	MUGGIA 2020 "B"
FANI OLIMPIA "B"	-	MONTEBELLO DON BOSCO
ROIANESE "D"	-	TRIESTE VICTORY ACAD Femm
S.GIOVANNI "C"	-	CLUB ALTURA Femm
SANT IGNAZIO Gialli	-	MONTUZZA

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "C"	SABATO - 16:30	TRIESTE, "DON DARIO", VIA UMAGO
2. CLUB ALTURA Femminile	SABATO - 15:00	ALTURA, VIA SUPPAN
3. FANI OLIMPIA "B"	SABATO - 16:30	TRIESTE, VIA PASCOLI
4. MONTEBELLO DON BOSCO	SABATO - 16:45	TRIESTE, "N.MODELO", VIA DI MONTEBELLO
5. MONTUZZA	SABATO - 16:00	TRIESTE, SONCINI
6. MUGGIA 2020 "B"	SABATO - 15:30	MUGGIA, VIA DEI MULINI
7. ROIANESE "D"	SABATO - 14:30	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
8. S.GIOVANNI "C"	SABATO - 14:30	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
9. SANT'IGNAZIO Gialli	SABATO - 18:30	TRIESTE, VILLA ARA, VIA MONTE CENGIO
10. TRIESTE VICTORY ACADEMY Femm	SABATO - 14:00	TRIESTE, VIA PETRACCO

PRIMI CALCI "A"

02/03/2024 - 1^ Giornata

CLUB ALTURA "A"	-	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "A"
SANT ANDREA SAN VITO "A"	-	OPICINA "A"
TRIESTE VICTORY ACADEMY "A"	-	S.GIOVANNI "A"
TRIESTINA CALCIO 1918 "A"	-	ROIANESE "A"
Riposa:	-	SAN LUIGI CALCIO "A"

SOCIETÀ	GIORNO - ORA	CAMPO
1. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "A"	SABATO - 15:00	TRIESTE, "DON DARIO", VIA UMAGO
2. CLUB ALTURA "A"	SABATO - 17:30	ALTURA, VIA SUPPAN
3. OPICINA "A"	SABATO - 14:00	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
4. ROIANESE "A"	SABATO - 17:00	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
5. S.GIOVANNI "A"	DOMENICA - 12:00	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
6. SAN LUIGI CALCIO "A"	SABATO - 15:00	TRIESTE, "MELARA", VIA MARCHESETTI
7. SANT ANDREA SAN VITO "A"	SABATO - 14:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
8. TRIESTE VICTORY ACADEMY "A"	SABATO - 18:15	TRIESTE, VIA PETRACCO
9. TRIESTINA CALCIO 1918 "A"	SABATO - 15:30	TRIESTE, "FIORI", VIA S.MARIA MADDALENA

PRIMI CALCI "B"

02/03/2024 - 1^ Giornata

SAN LUIGI CALCIO "B"	-	TRIESTINA CALCIO 1918 "B"
SANT ANDREA SAN VITO "B"	-	OPICINA "B"
SANT IGNAZIO Gialli	-	ROIANESE "B"
STUDENTI	-	ZAULE RABUIESE
TRIESTE VICTORY ACADEMY "B"	-	S.GIOVANNI "B"

SOCIETÀ	GIORNO - ORA	CAMPO
1. OPICINA "B"	SABATO - 15:00	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
2. ROIANESE "B"	SABATO - 15:45	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
3. S.GIOVANNI "B"	DOMENICA - 12:00	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
4. SAN LUIGI CALCIO "B"	SABATO - 16:15	TRIESTE, "MELARA", VIA MARCHESETTI
5. SANT ANDREA SAN VITO "B"	SABATO - 14:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
6. SANT'IGNAZIO Gialli	DOMENICA - 12:00	TRIESTE, VILLA ARA, VIA MONTE CENGIO
7. STUDENTI	SABATO - 16:45	TRIESTE, "N.MODELO", VIA DI MONTEBELLO
8. TRIESTE VICTORY ACADEMY "B"	SABATO - 17:00	TRIESTE, VIA PETRACCO
9. TRIESTINA CALCIO 1918 "B"	SABATO - 16:30	TRIESTE, "FIORI", VIA S.MARIA MADDALENA
10. ZAULE RABUIESE	SABATO - 14:30	AQUILINIA, "N.CORRENTE", VIA DI ZAULE

PRIMI CALCI "C"

02/03/2024 - 1^ Giornata

BREG "A"	-	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "B"
CLUB ALTURA "B"	-	MUGGIA 2020 "A"
DOMIO Bianchi	-	OPICINA "C"
SANT ANDREA SAN VITO "C"	-	SAN LUIGI CALCIO "C"
VESNA	-	MONTUZZA

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. BREG "A"	SABATO - 14:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
2. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO "B"	SABATO - 16:00	TRIESTE, "DON DARIO", VIA UMAGO
3. CLUB ALTURA "B"	SABATO - 16:30	ALTURA, VIA SUPPAN
4. DOMIO Bianchi	SABATO - 15:00	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT A7", LOC. MATTONAIA
5. MONTUZZA	SABATO - 15:00	TRIESTE, SONCINI
6. MUGGIA 2020 "A"	SABATO - 14:30	MUGGIA, VIA DEI MULINI
7. OPICINA "C"	SABATO - 16:00	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
8. SAN LUIGI CALCIO "C"	SABATO - 16:15	TRIESTE, "MELARA", VIA MARCHESETTI
9. SANT ANDREA SAN VITO "C"	SABATO - 15:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
10. VESNA	SABATO - 15:30	SANTA CROCE, COMUNALE "B" a7

PRIMI CALCI "D"

02/03/2024 - 1^ Giornata

MONTEBELLO D.BOSCO Azzurri	-	ZARJA
N.K. KRAS REPEN	-	PRIMORJE 1924
SAN LUIGI CALCIO "D"	-	ROIANESE "C"
SANT IGNAZIO Blu	-	DOMIO Verdi
TRIESTE VICTORY ACADEMY "C"	-	S.GIOVANNI "C"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. DOMIO Verdi	SABATO - 14:00	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "M.BARUT A7", LOC. MATTONAIA
2. MONTEBELLO DON BOSCO Azzurri	SABATO - 15:30	TRIESTE, "N.MODOLO", VIA DI MONTEBELLO
3. N.K. KRAS REPEN	SABATO - 14:30	MONRUPINO, "SKABAR", RUPINGRANDE
4. PRIMORJE 1924	SABATO - 14:00	PROSECCO, "ROUNA"
5. ROIANESE "C"	SABATO - 14:30	TRIESTE, "ROSSONI", VIALE MIRAMARE
6. S.GIOVANNI "C"	DOMENICA - 09:00	TRIESTE, "VISINTINI", VIALE SANZIO
7. SAN LUIGI CALCIO "D"	SABATO - 17:30	TRIESTE, "MELARA", VIA MARCHESETTI
8. SANT'IGNAZIO Blu	SABATO - 17:15	TRIESTE, VILLA ARA, VIA MONTE CENGIO
9. TRIESTE VICTORY ACADEMY "C"	SABATO - 14:00	TRIESTE, VIA PETRACCO
10. ZARJA	SABATO - 15:00	BASOVIZZA, CAMPO "A"

PRIMI CALCI "E"

02/03/2024 - 1^ Giornata

BREG "B"	-	MONTEBELLO D.BOSCO Bianchi
MUGGIA 2020 "B"	-	FANI OLIMPIA
SANT ANDREA SAN VITO "D"	-	CLUB ALTURA "C"
SANT IGNAZIO Gialloblu	-	MONTUZZA Femm
TRIESTE VICTORY ACADEMY "D"	-	OPICINA "D"

SOCIETÀ	GIORNO – ORA	CAMPO
1. BREG "B"	SABATO - 14:30	SAN DORLIGO DELLA VALLE, "KLABJAN", DOLINA
2. CLUB ALTURA "C"	SABATO - 15:30	ALTURA, VIA SUPPAN
3. FANI OLIMPIA	SABATO - 15:15	TRIESTE, VIA PASCOLI
4. MONTEBELLO DON BOSCO Bianchi	SABATO - 15:30	TRIESTE, "N.MODOLO", VIA DI MONTEBELLO
5. MONTUZZA Femm	SABATO - 16:00	TRIESTE, SONCINI
6. MUGGIA 2020 "B"	SABATO - 15:30	MUGGIA, VIA DEI MULINI
7. OPICINA "D"	SABATO - 17:00	OPICINA, COMUNALE "B" a7, VIA DEGLI ALPINI
8. SANT ANDREA SAN VITO "D"	SABATO - 15:00	TRIESTE, "STARC", VIA LOCCHI
9. SANT'IGNAZIO Gialloblu	SABATO - 16:00	TRIESTE, VILLA ARA, VIA MONTE CENGIO
10. TRIESTE VICTORY ACADEMY "D"	SABATO - 15:30	TRIESTE, VIA PETRACCO

1° TORNEO "SENZA CONFINI" 2024

Si ricordano qui di seguito i posticipi già pubblicati sui precedenti Comunicati Ufficiali, che concluderanno le prime 3 giornate del Torneo:

MERCOLEDÌ 28/02/2024

1^ GIORNATA NOVIGRAD 1947 - JADRAN DEKANI
ore 18:00 -DAJA, Nogometni Kamp

3^ GIORNATA KOPER - JADRAN POREČ
ore 18:00 – KOPER, Ljubljanska cesta 2

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

MONTUZZA	PRIMOREC 1966
MUGGIA 2020	PRIMORJE 1924
MUGLIA F.	SANT'IGNAZIO
OPICINA	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL
	VESNA

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 22.02.2024, tenutasi in Udine, presso la sede della FIGC LND Delegazione Provinciale, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-21/2023-2024 RECLAMO della Società ASD ISONZO (Campionato di Prima Categoria Gir. C ASD SS SAN GIOVANNI – ASD ISONZO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 74 dd. 08.02.2024 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi all'esito della gara del Campionato di Prima Categoria, Gir. C, ASD SS SAN GIOVANNI – ASD ISONZO del 04.02.2024, irrogava al calciatore della ASD ISONZO, sig. ZVAB Denis, la squalifica per cinque gare effettive perché *“espulso per [aver] proferito - con atteggiamento minaccioso - un'espressione irrispettosa all'indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra, alla notifica dell'espulsione non ottemperava al provvedimento ma anzi, nonostante il tentativo di trattenerlo effettuato da alcuni propri compagni e da componenti della squadra avversaria, si impossessava del pallone e lo scagliava con forza sul volto dello stesso calciatore nel frattempo alzatosi da terra. Ancora, cercava il contatto con quest'ultimo non riuscendovi solo grazie al predetto intervento di compagni e avversari. Infine, nell'abbandonare il terreno di gioco, proferiva espressioni minacciose sempre all'indirizzo del medesimo calciatore avversario.”*.

Avverso tale decisione, a mezzo PEC inviata il giorno 09.02.2024 la ASD ISONZO preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti, che venivano forniti a cura della Segreteria il giorno stesso; in data 10.02.2024 il reclamo veniva formalizzato, evidenziandosi come, pur condannando la condotta del tesserato, doveva ritenersi *“troppo enfatizzata la violenza nella descrizione dell'accaduto”*, e conseguentemente eccessiva la squalifica comminata.

La reclamante, nella persona del suo Presidente comparso in audizione, evidenziava come la propria società non avesse, in 14 anni di dirigenza, mai proposto un reclamo, ritenendo invece di averlo fatto nel caso di specie, sulla scorta di una ravvisata discrepanza tra quanto descritto nella motivazione della squalifica rispetto a quanto accaduto realmente.

Secondo quanto direttamente percepito, l'arbitro aveva già il cartellino giallo pronto in occasione del contatto (che era effettivamente da sanzionare), poi era stata invece comminata l'espulsione, allorché l'unico contatto è consistito nel lancio del pallone sulla testa dell'avversario (e non in faccia).

Confermava fossero state dette delle frasi irrispettose subito dopo, ma non in occasione dell'uscita dal terreno di gioco del calciatore interessato, durante la quale quest'ultimo se la era presa con uno spettatore, che dall'altra parte della recinzione inveiva contro di lui.

Dichiarava, infine, come fosse stato necessario l'intervento di altri calciatori, delle due squadre, per far sì che l'espulso lasciasse il terreno di gioco; insisteva, in conclusione, nella richiesta di riduzione della squalifica (cinque giornate), ritenuta eccessiva, anche alla luce di provvedimenti disciplinari coevi, per fatti molto più gravi di questo.

Ciò premesso, questa CSA, prima della ammissione della parte in udienza, riteneva opportuno sentire l'arbitro a chiarimenti, emergendo dalla descrizione resa dal direttore di gara una ricostruzione dell'occorso in termini parzialmente diversi, rispetto a quanto riportato dal GST nella motivazione del provvedimento.

In particolare, l'arbitro dava conto del fatto che, dopo la caduta a terra di un calciatore avversario, colpito non volontariamente, lo ZVAB lo avrebbe calpestato (*rectius* gli avrebbe messo uno scarpino sotto la gamba dandogli un calcetto per rialzarsi) senza arrecargli danno fisico, ma con fare aggressivo.

A quel punto veniva comminata l'espulsione, cui conseguiva uno stato di agitazione dello stesso ZVAB, che – mentre compagni e avversari cercavano di allontanare – lanciava il pallone in faccia all'avversario; solo successivamente veniva finalmente indotto a lasciare il terreno di gioco, anche in questo caso per l'intervento sia dei compagni che degli avversari. Durante il percorso di uscita proferiva le frasi indicate nel referto.

Ciò posto, questa CSA ritiene che la condotta del calciatore ZVAB non configuri l'ipotesi di condotta violenta (art. 38 CGS), quanto piuttosto – alla luce della giurisprudenza pronunciata su vicende analoghe (cfr. CSA 27.9.2016, in CU n. 18/CSA; CSA 23.12.2020, n. 42/CSA) – sia sussumibile, nella meno grave fattispecie della **condotta gravemente antisportiva** (art. 39 CGS), stante l'assenza di volontà di arrecare danno fisico all'avversario, in un contesto di agitazione scomposta, pur deprecabile, ma non degenerata in più gravi conseguenze.

Al riguardo, il termine "violento", per vero più volte impiegato nel referto dal direttore di gara, è in effetti stato utilizzato impropriamente, alla luce di quanto lo stesso arbitro ha direttamente riferito, a chiarimenti, a questa CSA.

Ne consegue, dunque, la necessitata riduzione della sanzione da applicarsi, che però non può essere contenuta nel minimo edittale in ragione del comportamento tenuto dal calciatore dopo che l'arbitro gli aveva notificato il provvedimento (resistenza nell'abbandonare il terreno di gioco, frasi irrispettose e minacciose proferite dallo stesso ZVAB); si ritiene al riguardo congrua e proporzionata al fatto, complessivamente considerato, la squalifica di **3 (tre) giornate**.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo accoglie in relazione alla posizione del sig. ZVAB Denis, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per **3 (tre) giornate**;
- dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 22.02.2024, tenutasi in Udine, presso la sede della FIGC LND Delegazione Provinciale, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-22/2023-2024 RECLAMO della Società ASD VARMESE (Campionato di Seconda Categoria Gir. B ASD SAP RAMUSCELLESE – ASD VARMESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 74 del 08.02.2024, il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. S.A.P. RAMUSCELLESE – A.S.D. VARMESE, disputatasi in data 04.02.2024 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone B, ha comminato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive al calciatore Simone DANELUZZI, tesserato per l'A.S.D. VARMESE, perché: *“espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara, persisteva nel proprio comportamento nell'abbandonare il terreno di gioco e, ancora, a gara terminata mentre si trovava nella piazzola antistante l'ingresso degli spogliatoi”*.

Avverso tale decisione, l'A.S.D. VARMESE ha tempestivamente preannunciato reclamo con PEC di data 09.02.2024, chiedendo l'addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto dell'associazione stessa. Con PEC di data 14.02.2024, l'A.S.D. VARMESE ha quindi depositato reclamo rilevando in sintesi che: (i) essa condanna il comportamento del calciatore, nei cui confronti sono state intraprese azioni disciplinari endoassociative; (ii) l'evento è comunque accaduto negli istanti finali della gara, in un momento di particolare concitazione; (iii) il calciatore – comunque dichiaratosi pentito – ha sempre mantenuto un comportamento esemplare e quella in esame è la prima squalifica che gli viene comminata nella corrente stagione sportiva; (iv) parte delle frasi pronunciate rappresentano una sorta di “auto-sfogo” del calciatore, dovuto a frustrazione per l'accaduto; (v) l'allenatore dell'associazione non ha sentito alcuna frase ingiuriosa rivolta al direttore di gara mentre il calciatore si trovava nella piazzola antistante gli spogliatoi; (vi) il tutto è avvenuto in pochi minuti, nel contesto di un evento unico e non reiterato. A fronte di un tanto, la reclamante ha inteso richiedere alla Corte Sportiva d'Appello l'annullamento della sanzione irrogata dal G.S.T. o la sua riduzione in misura reputata di equità e giustizia.

Ricevuto il reclamo, la Corte Sportiva d'Appello ha quindi fissato udienza per il giorno 22.02.2024 per sentire la parte reclamante (in ragione della relativa istanza) e per la discussione. All'udienza predetta, all'ora fissata, è comparso, per l'A.S.D. VARMESE, il sig. Massimiliano UARAN, depositando delega del Presidente dell'associazione. Il sig. UARAN si è richiamato ai contenuti del reclamo, evidenziando, altresì, che il sig. DANELUZZI – negli ultimi momenti della gara, a seguito della marcatura della formazione avversaria – ha effettivamente proferito, nei confronti del direttore di gara, le frasi ingiuriose riportate a referto accompagnandole con gesti d'insulto (per quanto riportato alla Corte, il sig. UARAN ha ricevuto conferma di un tanto direttamente dal sig. DANELUZZI). Le frasi pronunciate dopo l'espulsione, quando il calciatore si trovava nella piazzola antistante gli spogliatoi, non erano tuttavia indirizzate al direttore di gara, ma erano riconducibili a delle imprecazioni che il calciatore ha rivolto a sé stesso, in ragione della condotta tenuta.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento, per i seguenti motivi.

Ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS i rapporti degli ufficiali di gara “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidejacentia ad essi attribuita – gli episodi descritti in sede di referto, di cui il direttore di gara abbia avuto percezione diretta, si devono intendere come effettivamente verificati.

Nel caso di specie il referto di gara è oltremodo chiaro nel riportare la condotta tenuta dal calciatore nella vicenda in questione. Tale condotta è indubbiamente ricompresa nel novero di quegli atteggiamenti oltraggiosi ed ingiuriosi nei confronti del direttore di gara, che l'art. 36 CGS sanziona – **nel minimo** – con la **squalifica per quattro giornate effettive** (salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti). La condotta tenuta dal calciatore risulta, per altro, confermata dalla reclamante, la quale ne ammette pacificamente la sussistenza anche in sede di audizione, solamente specificando che le frasi pronunciate dallo stesso calciatore quando egli si trovava nella piazzola antistante gli spogliatoi non erano rivolte al direttore di gara. Anche ad ammettere un tanto, rimane comunque pieno il disvalore della condotta, complessivamente considerata.

V'è da dire, inoltre, che il sig. DANELUZZI ricopriva le vesti di capitano della squadra. Per quanto previsto dalla Regola 3.10 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” (cfr. guida AIA – 2023, pag. 30) e dalla disposizione di cui all'art. 73, co. 4, NOIF, il capitano di una squadra – su cui ricade un particolare “grado di responsabilità” – ha lo specifico compito di coadiuvare il direttore di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa e, soprattutto, quello di “reprimere ogni intemperanza” dei calciatori della propria squadra.

Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento di tale compito comportano l'aggravamento delle sanzioni a suo carico (e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui sia lo stesso capitano a rendersi protagonista delle intemperanze cui la norma si riferisce).

Ciò posto, quindi, la Corte Sportiva d'Appello è chiamata a valutare se, nel caso di specie, una volta applicata la sanzione minima di quattro giornate di squalifica (come previsto dall'art. 36 CGS), detta sanzione debba essere aggravata in relazione alla posizione di capitano della squadra, ricoperta dal soggetto responsabile.

Sul punto, si ritiene – in un'ottica di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti – che la sanzione del G.S.T. possa essere confermata. Vero è, da un lato, che la qualifica di capitano imporrebbe l'aggravamento della sanzione. E' altrettanto vero tuttavia che, dall'altro lato, l'episodio in parola si è verificato al sesto minuto di recupero della gara, subito dopo la marcatura della formazione avversaria, in un contesto di concitazione che, se in nessun modo giustifica la condotta, comunque può rilevare ai fini della attenuazione della sanzione irrogabile. Un tanto anche in ragione del fatto che il calciatore, per quanto riferito, ha ammesso la propria condotta e se ne è dichiarato pentito e del fatto che l'associazione sportiva ha espresso rammarico per l'accaduto, avviando altresì un'azione disciplinare interna nei confronti del calciatore stesso per evitare il ripetersi di simili episodi in futuro. Assume infine rilevanza, nell'ottica del bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti di cui si è detto, il comportamento tenuto dal calciatore durante la corrente stagione sportiva, squalificato per la prima volta nella vicenda di specie.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo rigetta in relazione alla posizione del sig. Simone Daneluzzi, confermando la sanzione comminata dal Giudice Sportivo (4 giornate di squalifica);
- dispone l'incameramento del contributo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Andrea Canzian, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 22.02.2024, tenutasi in Udine, presso la sede della FIGC LND Delegazione Provinciale, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-23/2023-2024 RECLAMO della Società ASD ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato di Seconda Categoria Girone F ASD ARIS SAN POLO CALCIO – CENTRO GIOVANILE STUDENTI) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)

Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia n° 74 dd . 8.2.2024 il G.S. comminava al calciatore della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO, sig. BELRHITI ALAOU MOULAY Rchid, la squalifica per n. 5 (cinque) gare effettive con la seguente motivazione: *“Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si portava con atteggiamento minaccioso a pochi centimetri dal viso dell'arbitro proferendo espressioni irraguardose al suo indirizzo costringendolo così ad indietreggiare a più riprese. Insisteva, poi, nel medesimo comportamento anche dopo l'intervento di un proprio compagno di squadra venendo, quindi, allontanato dal terreno di gioco solo a seguito dell'intervento del proprio capitano. Infine, a gara terminata, attendeva l'arbitro nei pressi dello spogliatoio e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa”*.

Avverso tale decisione la A.S.D. ARIS SAN PAOLO CALCIO formalizzava, in data 9.2.2024 a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo autorizzando il prelievo della "tassa di reclamo" dal conto della Società e chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso alla richiedente a mezzo PEC.

Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, datato 14.2.2024 a mezzo PEC di pari data.

La società reclamante, in sostanza, rilevava che la sanzione comminata sarebbe stata incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo, soprattutto in considerazione del fatto che le proteste del calciatore non erano tali da potersi in alcun modo considerare come irrilevanti.

La società sosteneva infatti che il calciatore BELRHITI ALAOUI MOULAY Rachid si sarebbe rivolto all'arbitro (anche quale capitano della squadra) solamente per chiedere spiegazione dell'attribuzione di un secondo cartellino giallo ai suoi danni, estratto - a dire della reclamante - in seguito alle veementi proteste operate da parte dei giocatori avversari.

Nel reclamo veniva confermato che il calciatore si sarebbe avvicinato al direttore di gara, appoggiando anche una mano sulla spalla dell'arbitro, ma ciò sarebbe accaduto *"... senza però spingerlo e senza proferire allo stesso alcun epiteto irrilevante"*.

Si giustificava altresì la ritardata uscita dal campo (che specificava essere avvenuta con l'accompagnamento di un dirigente) derivante dal fatto che il calciatore BELRHITI ALAOUI MOULAY Rachid avesse difficoltà di comprensione della lingua italiana e si fosse attardato solamente per replicare (senza alcuna offesa) ai calciatori della squadra avversaria, che gli intimavano di uscire velocemente con tono acceso e polemico.

La reclamante concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione ovvero la riduzione della medesima nella misura reputata di equità di giustizia.

La reclamante non chiedeva espressamente l'audizione, per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio senza la presenza delle parti; né faceva pervenire ulteriori documenti e/o memorie.

MOTIVAZIONE

Per consolidato orientamento dei tribunali sportivi la semplice negazione del fatto da parte dell'associazione sportiva - o in ogni caso la sua ricostruzione in altri termini con il supporto di alcune specifiche indicazioni ed eccezioni - non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del rapporto dell'ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti.

Pertanto nell'esposizione di cui al reclamo, viene confermato che:

- il sig. BELRHITI ALAOUI MOULAY Rachid - dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni - si sia avvicinato fisicamente al direttore di gara, sino ad averne un contatto fisico;
- la ritardata uscita dal campo del calciatore, dopo l'espulsione, sarebbe avvenuta solamente in seguito all'intervento di un dirigente della squadra.

Da ciò non si può non rilevare come, i fatti posti alla base della squalifica comminata dal Giudice Sportivo, trovino esplicita conferma nel reclamo stesso.

Pertanto, anche in base al disposto di cui al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (che all'art. 36, co. 1, lett. a) CGS prevede una squalifica minima di 4 giornate), si ritiene congrua e proporzionata la sanzione inflitta, che va perciò confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo rigetta in relazione alla posizione del sig. BELRHITI ALAOUI MOULAY Rachid, confermando la sanzione irrogata dal GST (5 giornate di squalifica);
- dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice-presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 22.02.2024, tenutasi in Udine, presso la sede della FIGC LND Delegazione Provinciale, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-24/2023-2024 RECLAMO della Società ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (Campionato Allievi Regionali Under 17 ASD UNIONE FRIULI ISONTINA – ASD TORRE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 74 del 08/02/2024 il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. Unione Friuli Isontina - ASD Torre, Allievi regionali under 17 del 04.02.2024 ha inteso comminare le seguenti sanzioni:

- a **ROSI TOMMASO** (UNIONE FRIULI ISONTINA), l'espulsione per tre gare effettive, per aver protestato nei confronti dell'arbitro spingendo quest'ultima con due mani sulla spalla al punto da farla indietreggiare di un passo, pur senza provocarle alcun danno
- a **FUMO GABRIELE** (UNIONE FRIULI ISONTINA) l'espulsione per tre gare effettive, perché, a gara terminata, veniva alle mani con un calciatore avversario, dando così inizio ad una *mass confrontation* tra calciatori di entrambe le squadre
- a **MARANDOLA DANIEL** (UNIONE FRIULI ISONTINA) l'espulsione per tre gare effettive, perché, a gara terminata, veniva alle mani con un calciatore avversario, dando così inizio ad una *mass confrontation* tra calciatori di entrambe le squadre.

Considerato che nel referto di gara e nella relativa integrazione si legge che:

- *Al minuto 47 del secondo tempo (dopo il termine della gara), il Sig. MARANDOLA DANIEL è stato espulso dopo aver aggredito fisicamente con calci e pugni i giocatori della squadra avversaria*
- *Al minuto 47 del secondo tempo (dopo il termine della gara), FUMO GABRIELE è stato espulso dopo aver aggredito fisicamente con calci e pugni i giocatori della squadra avversaria*

E che alle varie ed eventuali viene precisato che:

- *Dopo aver fischio la fine della partita i giocatori Marandola Daniel numero 14 e Fumo Gabriele numero 18 della squadra Unione Friuli Isontina e il giocatore Quaia Alberto numero 7 della squadra A.S.D. Torre si scontrano fisicamente e verbalmente con calci e pugni, dopo queste azioni la squadra dell'Unione Friuli Isontina si è unita assieme ai compagni e anche alcuni della squadra del A.S.D. Torre, non sono riuscita a vederli con esattezza poiché si era formata una massa di persone intenti in comportamenti antisportivi. I dirigenti delle due squadre cercano di fermarli ma loro si dimenano e continuano finché non vengono portati via.*

Avverso tale decisione l'U.S.D. Unione Friuli Isontina ha tempestivamente preannunciato reclamo con PEC di data 10.02.2024, depositato in data 12.02.2024.

In sostanza vengono contestati i provvedimenti disciplinari comminati dal G.S.T., in quanto ritenuti non corrispondenti o quanto occorso sul campo e riferito dai numerosi testimoni.

A giustificazione di un tanto viene puntualizzato che:

- ROSI TOMMASO (squalifica per tre gare effettive), avrebbe toccato il direttore di gara con una mano (non con due), dopo una decisione arbitrale, facendolo indietreggiare e così esprimendo il suo dissenso.
- FUMO GABRIELE (squalifica per tre gare effettive), giocatore con il numero 18 di maglia, in quanto non presente alla *mass confrontation* finale, né responsabile di averla innescata
- MARANDOLA DANIEL (squalifica per tre gare effettive): giocatore con il numero 14 di maglia, perché presente in panchina con la casacca addosso e pertanto distante dalla zona in questione, inoltre perché avrebbe lasciato il campo subito il fischio finale dell'incontro, non potendo essere dunque fautore o partecipante alla *mass confrontation*.
Il fischio finale dell'incontro sarebbe avvenuto al termine dei tafferugli, senza che il direttore di gara avesse estratto cartellini di ammonizione o espulsione ai giocatori nel tempo regolamentare e nemmeno nel tragitto verso lo spogliatoio (dopo il fischio stesso).

Circostanze sulle quali il reclamante si riservava di fornire prove testimoniali, "in seconda istanza" denunciando, tra l'altro, errori di valutazione nel riportare a referto i numeri dei giocatori.

Letto il reclamo, la Corte Sportiva d'Appello fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 22.02.2024. Come più volte sottolineato da questa Corte (da ultimo il CU n 70/2024), va ribadito che, ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ad essi viene riconosciuto il valore di fonte di fede privilegiata (cfr. le decisioni: CGF, 23.11.2012, in C.U. FIGC 23.11.2012, n. 102/CGF), confutabile solo a mezzo di querela di falso (CGF, 25.11.2010, in C.U. FIGC 23.12.2010, n. 132/CGF). Pertanto, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali atti (CSA, Sez. Un., 15.04.2016). Eventuali altri mezzi di prova (comunque non offerti dal reclamante), anche acquisiti d'ufficio, possono contribuire a fondare il convincimento dell'organo giudicante, solo se il contenuto del referto non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o, comunque, confutato da altre circostanze rilevanti (CSA Naz., n. 049/2020-2021, secondo cui la relativa valutazione è comunque rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio).

Quanto alle condotte di fine gara ascrivibili ai calciatori FUMO e MARANDOLA, il referto ne riporta una descrizione precisa, sostanzialmente convalidata dall'arbitro nel verbale di audizione del GST del 6.2.2024, che conferma chiaramente l'identità dei soggetti responsabili. Come testualmente riportato nel citato verbale: "*A fine gara i due calciatori della UFI sigg.ri Daniele Marandola e Gabriele Fumo hanno aggredito quello del Torre sig. Alberto Quaia che ha reagito. Di lì si è generata una rissa generalizzata*"

Lo stesso reclamo, se da un lato, ammette alcune circostanze, dall'altro offre una rivisitazione dei fatti sfornita però di supporti probatori.

Tale rilettura non appare quindi sufficiente, così come proposta, a scalfire la fede privilegiata attribuita al referto e al suo valore probatorio. Si rileva che l'uso dei cartellini al termine della gara non è obbligatorio, ben potendo il Direttore di Gara, come è avvenuto nel caso di specie, segnalare a referto i fatti reputati di rilievo disciplinare, affinché sia il Giudice Sportivo a provvedere al riguardo.

In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter confermare la decisione assunta dal G.S.T., fondata sulla qualificazione violenta (di cui all'art. 38 CGS) della condotta dei calciatori FUMO e MARANDOLA, coinvolti in una mischia generalizzata (*mass-confrontation*), evento quest'ultimo confermato anche dal reclamante. La disposizione di cui all'art. 38 CGS prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica o, nel caso di particolare gravità, la sanzione minima di 5 giornate di squalifica. Avuto riguardo al caso di specie, la sanzione comminata dal G.S.T. (3 giornate di squalifica) è da reputarsi del tutto congrua, tanto che il relativo provvedimento deve intendersi confermato.

Per quanto riguarda la condotta del ROSI, per propria costanza di decisioni, questa Corte ha sempre sanzionato il porre le mani addosso al direttore di gara, anche allorché non vi sia stata alcuna conseguenza fisica. Nella fattispecie, il referto evidenzia un contatto fisico (spinta) seppure non violento. Gesto, confermato anche nel citato verbale di audizione, la cui valenza va comunque ben oltre il posare "*una mano addosso per esprimere il proprio dissenso*" (descritto nel reclamo).

Si rammenta che, dalla fine del mese di aprile 2023, vi è stato un inasprimento delle sanzioni riguardanti episodi di carattere non solo violento, ma anche irrispettoso nei confronti degli arbitri. La *ratio* del legislatore, sicuramente condivisibile, è stata quella di garantire agli ufficiali di gara una maggiore tutela mediante un inasprimento delle sanzioni

In particolare, il Codice di Giustizia Sportiva punisce con la **sanzione minima di 4 giornate di squalifica** le condotte ingiuriose e irrispettose (imputabili ai giocatori), che diventano 8 nel caso di condotte gravemente irrispettose con contatto fisico. Può definirsi irrispettoso un gesto irrispettoso, avente carattere di volontarietà. A questa fattispecie si ascrive senz'altro il contegno del ROSI, il quale ha spintonato l'arbitro, nel corso dell'azione di gioco, *per esprimere il suo dissenso* (come emerge anche dal reclamo) come reazione ad un richiamo nei suoi confronti. Tenuto conto di tutte le circostanze enunciate e delle puntualizzazioni ricavabili dal verbale del 06.02.2023, considerata anche l'insussistenza di alcuna conseguenza fisica ai danni dell'arbitro, all'azione deve attribuirsi la caratteristica di **atto irrispettoso**, ai sensi dell'art 36 comma 1 lett a) del C.G.S.

Pertanto, atteso il potere del Collegio di rideterminare la sanzione *in peius*, in ragione delle valutazioni surriferite e per il combinato disposto degli artt. 78, co. 2 CGS e 36, co. 1 lett. a) CGS si ritiene congrua l'applicazione della sanzione di **4 giornate di squalifica**.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo rigetta, confermando integralmente le decisioni assunte dal GST in relazione alle posizioni del sig. MARANDOLA Daniel (3 giornate di squalifica) e del sig. FUMO Gabriele (3 giornate di squalifica);
- visto l'art. 78, co. 2 CGS in relazione all'art. 36, co. 1 lett. a) CGS, ridetermina la sanzione a carico del sig. ROSI Tommaso nella misura di 4 (quattro) giornate di squalifica.
- dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Andrea Del Vecchio, componente e relatore

avv. Priscilla Bortolin, componente (in collegamento da remoto)

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 14.02.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT-SD 11/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Erik GALANTE, Fabio URBANO e ASD CEDARCHIS

Il deferimento. Con atto del 18 gennaio 2024 (Prot. 17604/196pfi23-24/PM/ag), la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia:

1. il sig. Erik Galante, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis;
2. il sig. Fabio Urbano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis;
3. la società ASD Cedarchis;

“per rispondere:

1. il sig. Erik Galante, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis: della violazione degli artt. 4 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre si trovava sugli spalti nel corso della gara ASD Villa – ASD Cedarchis del 12.8.2023 valevole per la finale di Coppa Carnia disputata presso l'impianto sportivo "Stadio Simonetti di Gemona del Friuli", acceso un fumogeno dalle cui scintille è scaturita l'accensione di altri fumogeni e petardi dallo stesso detenuti, che hanno provocato un'esplosione che ha causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni;

2. il sig. Fabio Urbano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Cedarchis: della violazione degli artt. 4 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre si trovava sugli spalti nel corso della gara ASD Villa – ASD Cedarchis del 12.8.2023 valevole per la finale di Coppa Carnia disputata presso l'impianto sportivo "Stadio Simonetti di Gemona del Friuli", acceso un fumogeno dalle cui scintille è scaturita l'accensione di altri fumogeni e petardi dallo stesso detenuti, che hanno provocato un'esplosione che ha causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni;

3. la società ASD Cedarchis;

a) a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori consistiti nell'aver introdotto e acceso all'interno dell'impianto sportivo "Stadio Simonetti di Gemona del Friuli", nel corso della gara ASD Villa – ASD Cedarchis del 12.8.2023 valevole per la finale di Coppa Carnia, fumogeni e petardi che hanno causato il ferimento di tre persone, delle quali due minorenni;

b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Urbano ed Erik Galante, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione."

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 22.01.2024, è stata fissata l'udienza del 14.02.2024.

All'udienza predetta dinanzi al TFT sono comparsi: l'Avv. Giovanni Greco a mezzo collegamento a distanza per la Procura Federale; il sig. Erik Galante; i sigg.ri Luciano Candoni e Rino Rainis, entrambi tesserati per la società ASD Cedarchis, giusta delega a loro nome del presidente della stessa, sig. Oscar Candoni. Non è comparso il sig. Fabio Urbano.

Istanze pre-dibattimentali

Prima dell'apertura del dibattimento il sig. Galante ha chiesto di poter definire la propria posizione ai sensi dell'art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l'applicazione della sanzione disciplinare alle condizioni di cui all'art. 127 co. 4 CGS nella seguente misura: sanzione base = squalifica di mesi 6; diminuzione di 1/3 = mesi 2; sanzione finale = inibizione di mesi 4 da scontare nel campionato di competenza.

Il TFT, preso atto dell'istanza congiunta, si riserva di deliberare sul punto all'esito del dibattimento, disponendo procedersi oltre nei confronti del sig. Fabio Urbano e della società ASD Cedarchis.

Il dibattimento.

Si è quindi proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei soli altri 2 soggetti incolpati.

Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste:

- per il sig. URBANO Fabio, mesi sei (6) di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;
- per la società ASD Cedarchis, euro 1.200,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Successivamente viene concessa la parola alla società ASD Cedarchis nella persona del sig. Rino Rainis. Questi evidenzia come la società non abbia un tifo organizzato e che in una finale del genere, dove c'erano le forze dell'ordine e un servizio di sicurezza predisposto, aveva confidato nel fatto che tutto fosse a posto. Rappresenta altresì che si tratta di un paese di soli 150 abitanti e, in conclusione, chiede che la sanzione venga convenientemente ridotta.

All'esito il Collegio si riserva la decisione.

La motivazione.

Il deferimento merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.

In relazione alla posizione dei due tesserati Galante e Urbano vi è la necessità di sottolineare quanto segue. I gravi fatti contestati non sono in discussione, risultando ampiamente provati dalla documentazione dimessa dalla Procura Federale. Vi sono però perplessità sull'articolo 38 del CGS indicato dalla Procura nel deferimento, in combinato disposto con l'art. 4 CGS.

Due sono i rilievi sul punto:

- il primo è che l'art. 38 CGS fa riferimento alla "condotta violenta di giocatori" con ciò intendendo, come emerge dalla lettura della giurisprudenza in tema, che esso sanziona i comportamenti tenuti dalle persone (giocatori) che partecipano in campo alla gara o, per lo meno, che risultano dalla lista gara consegnata all'arbitro. Nel caso di specie si tratta sì di tesserati, ma che non hanno minimamente partecipato alla gara ed erano presenti presso l'impianto come qualsiasi altro spettatore con l'unico *plus* di essere tesserati per una delle due società in campo;
- il secondo, qualora si ritenga comunque applicabile ai due soggetti tale articolo, sta nel fatto che la sanzione prevista è al massimo di 5 giornate o a tempo determinato per un periodo simile (1 mese e 7 giorni), il che confliggerebbe con la richiesta della Procura di squalifica per 6 mesi.

Questo TFT ritiene che, nel caso di specie, vada debitamente sanzionato il comportamento tenuto dai due tesserati e che sia congrua la sanzione proposta ma per addivenire ad un tanto debba ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 4 CGS in combinato disposto con l'art.62, comma 2 bis, delle NOIF, così da sanzionare la violazione della specifica previsione delle NOIF, alla cui osservanza è tenuto ogni tesserato ex art.2 CGS, derivante dall'utilizzo all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico.

Così rideterminato il quadro giuridico, il TFT, verificata la correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, ritiene di accogliere l'istanza di definizione ai sensi dell'art. 127 CGS quanto alla posizione personale del sig. Erik Galante.

Si passano quindi a vagliare le altre posizioni residue.

Quanto alla posizione personale del sig. Fabio Urbano, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale nei margini giuridici *ut supra* indicati. La parte, inoltre, non ha nemmeno considerato la possibilità di aderire al c.d. "patteggiamento", previsto dal CGS agli artt. 126 e 127, al fine di ridurre le sanzioni richieste a cui si aggiunge la mancata presenza in udienza, che oltre a dimostrare disinteresse per la questione, non ha consentito allo scrivente Tribunale di valutare eventuali tesi difensive dell'incolpato. Resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del tesserato per i fatti a lui direttamente ascritti e, allo stesso tempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione richiesta di 6 (sei) mesi di squalifica.

Quanto all'ASD Cedarchis si ripropone la necessità di puntualizzare alcuni aspetti relativamente ai capi di incolpazione indicati dalla Procura nel deferimento.

Va certamente esclusa la sussistenza di responsabilità della società ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS atteso che i comportamenti tenuti dai sostenitori non hanno nulla a che vedere con comportamenti o con espressioni di discriminazione ed allo stesso tempo nulla emerge dagli atti in tal senso. Residua, pertanto, solo l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 2 CGS, in aderenza alle conclusioni dimesse dalla Procura in udienza.

Tale fattispecie risulta pienamente integrata dai fatti così come emergono dalle indagini svolte con piena addebitabilità della responsabilità oggettiva in capo al ASD Cedarchis. Allo stesso tempo, ai fini della determinazione della pena da irrogare, questo TFT ritiene necessario tenere in particolare evidenza che si giocava su campo terzo rispetto alle due squadre partecipanti e che presso l'impianto vi era la fattiva presenza delle forze dell'ordine e di un servizio di sicurezza, elementi che vanno in parte ad attenuare la responsabilità in capo alla società così da far ritenere congrua una ammenda a carico dell'ASD Cedarchis pari ad euro 500,00=.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Erik GALANTE, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 4 (quattro) mesi di squalifica (sanzione base mesi 6), da scontarsi nel campionato di competenza, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al Sig. Fabio URBANO, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei), da scontarsi nel campionato di competenza.
- quanto alla ASD CEDARCHIS, ritenuta la responsabilità della stessa per fatti dei propri tesserati, le irroga la ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 26/02/2024

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik